

**Convenzione per l'affidamento del servizio di
'MEDICO COMPETENTE' per l'attuazione delle misure di SORVEGLIANZA
SANITARIA in attuazione del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.**

L'**Ufficio Genio civile di Catania**, con sede in via Lago di Nicito n. 89, 95124 CATANIA (CT), (codice fiscale 80012000826 - partita IVA 02711070827), in persona del Dirigente tecnico capo servizio Dr. Ing. Salvatore Gabriele Ragusa, di seguito brevemente indicata come "**CONTRAENTE**"

da una parte

e

l'**Università degli Studi di Catania**, per il tramite del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, con sede in Piazza Università n. 2, 95123 Catania (codice Fiscale e partita IVA 02772010878), in persona del Direttore generale Dr. Federico Portoghese, di seguito denominata brevemente "**UNIVERSITÀ**",

dall'altra parte

Il Contraente e l'Università di seguito, congiuntamente, anche "**PARTI**"

PREMESSO CHE

- il Dirigente tecnico Capo servizio dell'Ufficio Genio civile di Catania con nota del 23.11.2015, prot. n. 102749, ha rappresentato l'esigenza di avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni del medico competente previste dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. in favore del personale dell'Ufficio Genio civile di Catania, di personale dipendente dell'Università di Catania;
- il d.lgs. 81/2008 all'art. 39, lett. a) prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata;
- che il Consiglio del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, nella seduta del 22 febbraio 2016, ha autorizzato il prof. Venerando Antonio Rapisarda, ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare MED/44 "Medicina del Lavoro" presso il suddetto dipartimento, ad assumere il coordinamento delle superiori funzioni;

tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


art.1

Oggetto e modalità di esecuzione dell'accordo

1.1. Il Contraente si avvale del personale dell'Università per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi al ruolo di **Medico Competente**, così come previsti dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i., compresa l'attività di consulenza in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il servizio di sorveglianza sanitaria del personale dell'Ufficio Genio civile di Catania.

1.2. Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte sotto il coordinamento e la responsabilità del Prof. **Venerando Antonio Rapisarda**, ricercatore a tempo determinato del settore scientifico disciplinare MED/44 Medicina del lavoro presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell'Università, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lsg. 163/06 s.m.i. e dei requisiti specifici di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. come da attestazioni e curriculum di cui all'all. 1, al quale sono attribuite altresì le funzioni di Medico Competente previste dal presente accordo. Il Prof. Rapisarda sarà collaborato, nelle sue funzioni di medico competente, da altro personale medico, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lsg. 163/06 s.m.i. e dei requisiti specifici di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. da individuarsi tempestivamente. L'Università provvederà a comunicare al Contraente il personale che verrà coinvolto, indicando il nominativo, la qualifica, la tipologia di rapporto con l'Università, i compiti assegnati e allegando le relative attestazioni e il curriculum.

1.3. Per il Contraente, il referente per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo, viene individuato nel Dr. Ing. Luigi Saitta, Dirigente dell'U.O. 13 R.S.P.P.



pag. 1 di 4

art.2
Attribuzioni del Medico Competente

2.1. Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti del personale in servizio presso la sede di Catania dell'Ufficio regionale Genio Civile la sorveglianza sanitaria, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i., con specifico riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 29, comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla sezione V del medesimo Decreto;

2.2. In via indicativa e non esaustiva e secondo le modalità previste, sarà sua cura:

- la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione;
- la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la visita agli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;
- la redazione di una relazione annuale sull'andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro;
- la collaborazione all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- la trasmissione di informazioni, per iscritto, al Datore di lavoro e al lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- l'effettuazione di visite mediche eventualmente richieste dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- l'elaborazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- l'istituzione e l'aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria da custodire presso l'Ente Contraente con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire al lavoratore informazioni sui risultati della visita medica e degli accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto e rilasciare al medesimo, dietro sua richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- coadiuvare l'Amministrazione per qualsiasi altra evenienza che si dovesse verificare, quali, a titolo esemplificativo, convocazioni o controlli da parte di Enti od Autorità preposte;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

2.3. L'accordo si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., salva revisione del corrispettivo qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso.

art.3
Durata, luogo e modalità di esecuzione

3.1. La presente Convenzione ha la durata di dodici mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione e si rinnova con l'accordo delle parti mediante PEC per la stessa durata, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.2.

3.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento, comunicando all'altra parte la propria volontà mediante PEC da inviare almeno trenta giorni prima della naturale scadenza. Sono fatte salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

3.3. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte in appositi locali da individuarsi presso la struttura del Contraente, nei giorni e nelle ore che saranno concordate tra il Medico competente e il referente di cui all'art. 1.3.

3.4. Sono a carico del Contraente le spese di funzionamento e di arredamento dei suddetti locali e quelle per l'acquisto di apparecchiature necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente accordo. Sono altresì a carico del Contraente, i beni e i materiali di consumo necessari all'espletamento delle attività previste dal presente.



art.4
Consulenze esterne

4.1. L'Università potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente accordo, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.

4.2. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti d'opera, sotto la esclusiva responsabilità dell'Università e soggetti a comunicazione da parte del Medico competente al referente di cui all'art. 1.3.

Art. 5
Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1. Il Contraente, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, verserà all'Università, dietro presentazione di fattura, i corrispettivi di cui ai successivi artt. 5.2. e 5.3..

5.2. Il corrispettivo onnicomprensivo per le attività di supporto della struttura universitaria è pari a € 130,00 (euro centotrenta/00), oltre IVA, da corrispondersi all'atto della stipula del presente accordo.

5.3. Il corrispettivo onnicomprensivo per le attività di medico competente è pari a € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) da corrispondersi all'atto della stipula del presente accordo. Tale corrispettivo si intende esente da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 6, c. 10 L. 133/1999.

5.4. Dal corrispettivo di cui al precedente art. 5.3. sono espressamente esclusi i costi relativi agli esami clinici e biologici e alle ulteriori indagini diagnostiche mirate alla valutazione del rischio, ovvero, nei casi previsti dalla legge, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, ritenuti necessari dal Medico competente, che restano a carico del Contraente.

5.5. Tutte le fatture relative al presente accordo dovranno essere intestate a: Ufficio Genio civile di Catania, via Lago di Nicito n. 89, 95124 CATANIA (CT), codice fiscale 80012000826 - partita IVA 02711070827.

art. 6
Condizioni generali

6.1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo medesimo.

6.2. Il personale dell'Università, o da essa delegato, che si rechi presso i locali del Contraente per assistere ai lavori relativi al presente accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi di lavoro del Contraente.

art. 7
Riservatezza e conservazione delle informazioni

7.1. Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente convenzione. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

7.2 L'Università si impegna a non portare a conoscenza di terzi alcuna informazione acquisita in occasione o a causa dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, salva esplicita autorizzazione del Contraente. L'Università si impegna a restituire al Contraente, alla scadenza della presente Convenzione, tutte le informazioni, in formato elettronico e/o cartaceo, relative all'attività svolta.

7.3 Il Contraente provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del d.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Contraente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

art. 8
Norme finali

8.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia all'applicazione delle disposizioni del Codice civile e alle normativa vigente.

8.2. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione la questione sarà, in prima istanza, definita tramite tentativo di conciliazione fra le parti.

8.3. Per le controversie di natura giudiziale, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, è competente il foro di Catania.

8.4. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Per l'**Ufficio Genio civile di Catania**

Dr. Ing. Salvatore Gabriele Ragusa
Dirigente tecnico capo servizio

Per l'**Università degli Studi di Catania**

Dott. Federico Portoghese
Direttore generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis L. 241/1990

